

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1747**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MARCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2007**

---

**Istituzione dell’Agenzia nazionale per il cinema**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni il cinema italiano si è come adagiato su una certa autoreferenzialità, un atteggiamento che, tranne sporadici *exploit*, lo ha portato in una situazione che necessita di interventi decisi al fine di evitare che la crisi diventi irrimediabilmente strutturale. Non basta, cioè, cullarsi sui fasti di quel cinema italiano che ha riscosso nel passato notevoli consensi, ma è opportuno studiare un percorso che metta in condizione il cinema italiano di stare al passo sia con i tradizionali competitori che con quelli emergenti, come dimostra il *trend* in ascesa del cinema cinese.

È quindi opportuno avanzare delle proposte in termini di politiche di settore che contemperino l'aspetto culturale e quello più prettamente economico, prima che si consumi totalmente quella rendita di posizione che abbiamo nel tempo raggiunto ma che rischia oggi di esaurirsi.

Non dobbiamo poi dimenticare che, dal punto di vista economico, l'industria del cinema deve guardarsi anche dalla concorrenza che proviene da altri settori, molto aggressivi, dell'industria dei prodotti audiovisivi (televisione, *home video*, *pay-tv*, videotelefonini, *Internet*, eccetera).

Evidentemente, così come è attualmente concepito, anche l'aiuto statale deve essere ripensato, poiché, nonostante i cospicui finanziamenti erogati fino ad oggi dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), il sistema non è riuscito non dico a decollare, ma, quantomeno, a sostenere le spinte provenienti dal mercato interno e quelle provenienti da quello internazionale, cosicché il sostegno statale si è rivelato mero assistenzialismo e non l'occasione per stare sul mercato. Non di rado sono state disperse risorse

finanziarie per produzioni che avevano il solo merito di aver «impressionato» le commissioni competenti, salvo poi riscuotere severe bocciature al botteghino. Testimonianza di questa situazione è il confronto con i maggiori Paesi europei relativo ai biglietti venduti o al rapporto tra le quote di mercato del cinema italiano rispetto a quello americano.

Con la presente iniziativa legislativa si vogliono creare le condizioni per superare l'attuale crisi del settore cinematografico italiano cercando di cambiare, soprattutto, la logica meramente assistenziale che lo ha retto finora. Punto di partenza di questo percorso è rappresentato dalla istituzione di un'Agenda nazionale per il cinema che funga da supporto tecnico nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali nonché da elemento promotore di tutte le iniziative utili alla intera filiera. In particolare, il presente disegno di legge prevede il cambiamento della vecchia logica del FUS, che comunque continuerà ad esistere, introducendo, sulla falsariga di quanto avvenuto, per esempio, in Francia, una serie di misure e di incentivi fiscali che vanno ad incidere su tutto il settore e, soprattutto, il principio del «*tax shelter*» che si è già rilevato foriero di ottimi risultati in Irlanda e nel Lussemburgo.

Rinviare senza motivi un intervento di questo tipo equivarrebbe a relegare la posizione del settore cinematografico del nostro Paese agli ultimi posti quanto a quote di mercato e a qualità del prodotto cinematografico, nonché a chiudere in malo modo una stagione d'oro del cinema italiano, che tutti ci riconoscono ma che deve ricevere un'iniezione di nuova linfa vitale nell'interesse dell'Italia e di tutti gli operatori del settore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per il cinema, di seguito denominata «Agenzia», organismo tecnico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, gestionale e contabile.

2. L'Agenzia ha sede in Roma ed è dotata di sezioni periferiche articolate in conformità a quanto disposto dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

### Art. 2.

1. L'Agenzia svolge funzioni di supporto tecnico nei confronti del Ministero per i beni e le attività culturali e, ove richiesta, degli altri organi dell'amministrazione pubblica e del Governo, nonché di soggetti privati.

2. In particolare, l'Agenzia ha il compito di individuare e di realizzare iniziative volte:

- a) al sostegno del cinema italiano;
- b) alla promozione del cinema italiano;
- c) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio cinematografico italiano;
- d) alla formazione delle professionalità cinematografiche;
- e) allo studio e all'analisi del settore cinematografico;
- f) alla regolazione del settore cinematografico.

3. Le regioni, al fine di concorrere con lo Stato a garantire la razionale e organica attuazione dei compiti di cui al presente articolo sull'intero territorio nazionale, sono te-

nute ad adeguare e ad armonizzare la propria legislazione in materia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è emanato lo statuto dell'Agenzia in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

#### Art. 4.

1. Alla copertura del personale dell'Agenzia si provvede mediante le procedure di reclutamento previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

#### Art. 5.

1. Alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia si provvede, oltre che con le risorse finanziarie trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali, con le risorse finanziarie degli enti e organismi, individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che, svolgendo funzioni in campi di attività attribuiti all'Agenzia dalla presente legge, sono soppressi e le cui funzioni sono attribuite all'Agenzia stessa,

nonché con eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche e con soggetti privati per le prestazioni di servizi di collaborazione, consulenza, assistenza, supporto e promozione del cinema italiano e mediante la previsione di apposite misure, stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione del prelievo di una quota percentuale sui biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, per il reperimento di risorse destinate al credito per l'esercizio delle medesime sale;

b) previsione del prelievo di una quota percentuale sui supporti cinematografici per l'*home video*, per il reperimento di risorse destinate alla produzione e alla distribuzione, con particolare attenzione alle opere prime e allo loro promozione in Italia e all'estero;

c) previsione del prelievo di una quota percentuale sugli abbonamenti delle *Pay-Tv*, per il reperimento di risorse destinate alla produzione e alla distribuzione di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

d) previsione del prelievo di una quota percentuale sulle connessioni alla rete *Internet*, per il reperimento di risorse destinate al sostegno dell'esercizio cinematografico;

e) previsione del prelievo di una quota percentuale sul fatturato pubblicitario dei *broadcaster*, per il reperimento di risorse destinate al settore cinematografico;

f) previsione di incentivi fiscali finalizzati allo sviluppo della produzione cinematografica, secondo i seguenti principi:

1) l'opera deve essere a carattere commerciale nell'ottica di realizzare dei profitti;

2) l'opera deve essere riconosciuta e certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

3) l'80 per cento del costo totale della produzione dell'opera deve riguardare spese sostenute nel territorio italiano.

## Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



